



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Roma, dicembre 2012

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
PQA IV

Alle Regioni e Province Autonome
Assessorato Agricoltura e Foreste
LORO SEDI

Alle Organizzazioni di categoria e
professionali operanti nel settore
vitivinicolo
LORO SEDI

Al Presidente ed ai componenti del
Comitato nazionale vini DOP e IGP
SEDE

Al Dipartimento dell'Ispettorato centrale
della tutela della qualità e della
repressione frodi dei prodotti
agroalimentari
SEDE

Al Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale
Direzione generale delle politiche
internazionali e dell'Unione europea
Ufficio PIUE VIII
SEDE

e, p.c.: Alla Segreteria Tecnica del Ministro
SEDE

OGGETTO: Taglio vini IGP con prodotti derivanti da uve raccolte fuori zona di produzione, nel limite del 15% (Reg. CE n. 1234/2007, art. 118 ter, par. 1, lett. b), ii)). Chiarimenti integrativi alla circolare ministeriale n. 16991 del 25 luglio 2012.

Con riferimento alla lettera A) della circolare in oggetto sono pervenute delle richieste di chiarimento, da parte di alcune organizzazioni di categoria vitivinicole e da taluni organismi preposti alla gestione ed ai controlli dei vini IGP, in merito al luogo in cui effettuare il taglio, ovvero l'assemblaggio delle frazioni di partita (massimo 15% fuori zona - minimo 85% zona di produzione) che concorrono alla formazione della partita di vino IGP finale, nel caso in cui le frazioni di partita siano costituite da "vini finiti" e pronti per il consumo.

Al riguardo, considerato che ai sensi della normativa comunitaria e nazionale in materia, anche nel caso in cui le citate frazioni di partita siano costituite da "vini finiti", l'operazione in questione costituisce parte integrante del processo di produzione della partita di vino IGP risultante dall'assemblaggio (conformemente alla definizione di cui all'art. 6 del Reg. CE n. 607/2009), lo scrivente comunica che **lo stesso assemblaggio deve avvenire nell'ambito della zona di produzione (ovvero di elaborazione) delimitata negli specifici disciplinari** (tenendo conto delle eventuali deroghe previste nei singoli disciplinari).

Quanto appena evidenziato è da ritenersi valido, sul piano della generalità, anche per effettuare l'assemblaggio di partite di tipologie diverse di "vini finiti" della medesima IGP, provenienti al 100 % da uve della zona di produzione delimitata della relativa IGP, al fine di costituire un'unica partita da confezionare per l'immissione al consumo.

Pertanto, tale assemblaggio deve essere effettuato nell'ambito della zona di produzione delimitata negli specifici disciplinari, fatte salve le eventuali disposizioni limitative dei singoli disciplinari, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di verifica annuale (Art. 25 del Reg. CE n. 607/2009 e D.M. 14 giugno 2012) e della disciplina relativa ai documenti di trasporto ed ai registri di cantina (Reg. CE n. 436/2009).

Inoltre, analogamente a quanto disposto per i vini DOP con il DM 11.11.2011, art. 2, comma 2, qualora i singoli disciplinari IGP non prevedano disposizioni più restrittive, **è fatto salvo l'assemblaggio di partite IGP della medesima tipologia anche al di fuori della zona delimitata di elaborazione**, nel rispetto delle richiamate disposizioni comunitarie e nazionali in materia di verifica annuale, documenti di trasporto e registri di cantina.

Le disposizioni della presente sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2013, conformemente alla disposizione derogatoria di cui al Reg. CE n. 607/2009, articolo 6, par. 4, 2° capoverso, tenendo conto dei chiarimenti forniti con la circolare ministeriale n. 2050 del 23.10.2012 in merito all'applicazione della deroga in questione, qualora prevista negli specifici disciplinari IGP, per l'elaborazione delle tipologie frizzanti e spumanti.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Giuseppe Serino